

(N. 1366)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRI, ARTOM, LEVI, LUSSU, NENNI Giuliana,  
SCHIAVETTI e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1965

Concessione di una pensione ad Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli

ONOREVOLI SENATORI. — Amelia Rosselli, figlia nubile di Carlo Rosselli, assassinato insieme al fratello Nello il 10 giugno 1937 a Gagnoles - sur l'Orne, versa in gravi condizioni di salute ed in crescenti strettezze finanziarie.

La tragica fine del padre ha determinato una scossa irrimediabile alle sue condizioni psichiche, che i disagi della successiva vita errabonda hanno aggravato. Attualmente se le sue capacità intellettuali sono sempre vigili, le sue possibilità di lavoro lucroso sono praticamente annullate.

La signorina Rosselli ha perso la madre alcuni anni addietro; i due fratelli che han-

no carico di famiglia e risiedono in Inghilterra non sono in grado di sovvenire alle sue esigenze, e frattanto si esauriscono le possibilità di aiuti, sinora raccolti tra altri parenti ed amici, ciò che pone in modo ormai preoccupante il problema di assicurare l'avvenire.

Si deve ricordare che Carlo Rosselli profuse nella lotta antifascista tutta la sua cospicua sostanza, e la Repubblica italiana non farà che assolvere in forma assai modesta al debito di riconoscenza che ha verso una delle figure più luminose del nostro secondo Risorgimento assicurando elementari possibilità di sussistenza alla figlia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È concessa la pensione annua di lire 600 mila alla signorina Amelia Rosselli, orfana di Carlo Rosselli, finchè nubile, a partire dal 1<sup>a</sup> luglio 1965.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle vigenti disposizioni sui trattamenti di pensione.

**Art. 2.**

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si provvederà per l'esercizio 1965 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli esercizi successivi il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al capitolo 2933 dello stesso stato di previsione.